

Publicato il 10/02/2021

N. 00279/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00074/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2021, proposto da Anna Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Casali del Manco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Liparoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Laura Rota non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del Decreto del Sindaco del Comune di Casali del Manco n.14633 del 26/10/2020 per conferimento incarico ex art.110, comma 1, d. lgs. 267/2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casali del Manco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., il dott. Gabriele Serra;

Premesso che:

- parte ricorrente impugna il Decreto sindacale n. prot. 14633 del 26.10.2020 di “*Conferimento incarico ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – Settore Affari Generali e Contenzioso*”, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di istruttore direttivo Cat. D, in favore di Rota Avv. Laura per tutta la durata del mandato sindacale, e gli atti della procedura selettiva espletata;
- parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 110, comma 1 T.U.E.L. e dell'avviso pubblico, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione;
- resiste il Comune di Casali del Manco che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché, nel merito, richiesto il rigetto siccome infondato;
- all'udienza camerale, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., la causa è stata trattenuta in decisione sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata *ex art. 60 cod. proc. amm.*;

Considerato che la giurisprudenza ampiamente consolidata ha chiarito che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva "a contratto", ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, in

quanto detta procedura non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 03/05/2019, n. 2867; Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2017, n. 1549; Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2017, n. 2526; Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Cassazione civile, Sez. lav. 19/03/2015, n. 5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n. 21600; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 10/03/2020, n.108);

- non coglie nel segno l'argomentazione di parte ricorrente, svolta in memoria, circa le specifiche caratteristiche concrete della procedura, con particolare riferimento all'adozione di una graduatoria finale, in quanto, come ha espressamente chiarito il Consiglio di Stato, nelle procedure *ex art. 110*, comma 1 T.U.E.L. è comunque "*assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarità dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante - ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale - la predisposizione di una graduatoria degli idonei*" (Consiglio di Stato, sez. V, 03/05/2019, n. 2867);

Ritenuto pertanto che:

- la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso possa essere deciso in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.*, con declaratoria di inammissibilità del gravame, salva l'eventuale riproposizione dell'azione innanzi

al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l'art. 11, comma 2, c.p.a.;

- la soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consenta di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Gabriele Serra**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO